



Rappresentatività 2016-2018

Comparto Funzioni Centrali e Presidenza del Consiglio

RSU 2018: Istruzioni per l'uso

Queste "Istruzioni per l'uso" sono uno strumento di lavoro per i colleghi che vogliono essere la migliore rappresentanza delle istanze dei lavoratori ... i loro "sensori" e la loro "voce", con competenza, fermezza e determinazione e che sono pronti, con noi, a

Ripartire Subito Uniti

a costoro la CONFINTESA FP è impegnata a fornire specifiche forme di aggiornamento e formazione finalizzate ad agevolare l'esercizio della funzione.



PRESENTAZIONE

Siamo giunti alle votazioni delle RSU!

È un importante appuntamento per ogni Organizzazione Sindacale, è momento di confronto ma, soprattutto, di resoconto delle attività che si sono svolte dalla Federazione e dai Coordinamenti nell'ultimo triennio. Un appuntamento da non sottovalutare perché il risultato delle RSU, insieme al dato associativo al 31/12/2017, "pesa" i Sindacati riconoscendo loro più o meno valore ai tavoli contrattuali.

Il valore del Sindacato deve essere oggettivamente riconosciuto dai lavoratori attraverso il voto.

"Simpatizzare" per un Sindacato condividendone valori, strategie, iniziative e poi essere iscritto o votare un altro Sindacato crea un sistema non virtuoso che ci proponiamo, nel nostro piccolo, di modificare.

Stiamo vivendo un momento difficilissimo e altrettanto delicato per il nostro lavoro, un momento in cui è necessario affermarci protagonisti del cambiamento, un momento in cui dobbiamo affermare la nostra identità. L'attività della nostra Federazione negli anni è stata in progressiva espansione ed i nostri successi sono stati sempre crescenti anche per il costante supporto ricevuto dai nostri dirigenti sindacali e per l'appoggio ricevuto dai colleghi.

È il momento migliore per farsi promotori del cambiamento partendo dalle piccole scelte che, anche in modo apparentemente invisibile, daranno la forza per i grandi cambiamenti.

Candidarsi nelle liste del nostro sindacato, anche se non iscritto, significherà rappresentare il Sindacato negli uffici ma non solo, significa dare fiducia e forza alle nostre idee nelle contrattazioni nelle Amministrazioni ed in tutte le istituzioni.

Questo kit è uno strumento fornito ai dirigenti sindacali della Federazione per affrontare al meglio questa competizione elettorale, si compone di tre sezioni: nella prima sono descritti tutti i passi e le scadenze, la seconda contiene tutta la modulistica e nella terza (per i più appassionati) abbiamo riportato tutta la normativa di riferimento.

Un gruppo di lavoro dedicato alle RSU si occuperà di supportare i dirigenti sindacali sul territorio in questa ulteriore sfida, ogni informazione potrà essere richiesta per e-mail a RSU@confintesafp.it o per telefono al numero 3476361078.

Porgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che, nei diversi ruoli e nelle differenti responsabilità, contribuiscono ad affermare quotidianamente sul posto di lavoro i valori dell'AUTONOMIA SINDACALE compensando, in tal modo, l'affievolimento dei diritti sindacali imposti da una legislazione ispirata alla delegittimazione sistematica della funzione sindacale.

Auguro a tutti noi buon lavoro

*Il Segretario Generale
Claudia Ratti*



SOMMARIO

PRESENTAZIONE	2
DATE DA RICORDARE	10
PREMESSA	11
RSU: chi sono	11
RSU: che cosa fanno	11
RLS	11
Regole di funzionamento	11
Rapporto con il Sindacato	12
Rapporto con l'Amministrazione	12
Rapporto con le OO.SS.	12
Rapporto con i lavoratori	12
Prerogative	13
PRIMA SEZIONE: I PASSI E LE SCADENZE	14
1) Individuare i candidati	14
Dipendenti candidabili ed eleggibili se in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)	15
Dipendenti candidabili ma non eleggibili nelle RSU	15
Non sono titolari di elettorato passivo:	15
2) Nominare un componente della commissione elettorale (dal 23 al 28 febbraio 2018)	16
Procedure preliminari della commissione elettorale	18
Predisposizione dei seggi elettorali	18
3) Presentare le liste (dal 14 febbraio al 9 marzo 2018)	18
Denominazione	19
Logo	19
Firme	19
Presentatore di Lista	21
4) Nominare gli scrutatori (entro il 12 aprile 2018)	21
5) Le operazioni di voto (17-18-19 aprile 2018)	22
Espressione di voto	22
Chi può votare?	23
6) Chiusura delle operazioni di voto	23
7) Scrutinio (20 aprile 2018)	24
a) Conteggio delle schede	24
b) Nullità del voto di lista	24
c) Nullità della scheda	25
d) Nullità del voto di preferenza	25
e) Casi particolari	25
Compiti conclusivi della Commissione Elettorale	26



8) Ricorso al Comitato dei Garanti (eventuale)	27
9) Assegnazione dei Seggi	27
Determinazione del quorum per l'assegnazione dei seggi	28
SECONDA SEZIONE: MODULISTICA DA UTILIZZARE PER LE OPERAZIONI ELETTORALI	30
Modello 00: Accettazione della candidatura	31
Modello 1: Elenco candidati per le elezioni RSU	32
Modello 1 bis: Elenco dei sottoscrittori	34
Modello 1 tris: logo da utilizzare nelle schede elettorali	37
Modello autentica firma da parte dell'Amministrazione	38
Modello 2: Designazione componente nella Commissione elettorale	39
Modello 3: Designazione scrutatori elezioni RSU	40
Modello 4: Designazione componente Comitato dei Garanti	41
Modello 5: Richiesta alla Commissione Elettorale di rinnovo scrutinio	42
Modello 6: Ricorso Commissione Elettorale	43
Modello 7: Ricorso al Comitato dei Garanti	44
Modello 8: Delega per la presentazione della lista	45
Modello 9: Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori	46
Modello 10: Scheda risultati (da trasmettere in Federazione a conclusione delle operazioni)	47
TERZA SEZIONE: NORMATIVA	48
9 gennaio 2018, Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti	49
Premessa	49
Art. 1 Indizione delle elezioni	49
Art. 2 Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni	49
Art. 3 Accordi integrativi di comparto	50
Art.5 Norma finale	50
7 AGOSTO 1998, Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale	51
Art.1 obiettivi e finalità	51
PARTE PRIMA	51
MODALITA' DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE	51
Art. 2 Ambito ed iniziativa per la costituzione	51
Art. 3 Costituzione delle RSU	52
Art.4 Numero dei componenti	52
Art. 5 Compiti e funzioni	53
Art.6 Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele	53
Art. 7 Durata e sostituzione nell'incarico (novellato dall'art. 3 del CCNQ 9/2/2015)	53
Art. 8 Decisioni	54
Art.9 Incompatibilità	54
Art. 10 Clausola di salvaguardia	54
Art. 11 Norma transitoria	54
Art.12 Adempimenti dell'Aran (art. 4 CCNQ 9/2/2015)	54
.Art. 13 Norma finale	55
PARTE SECONDA	55



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU	55
Art.1 Modalità per indire le elezioni	55
Art. 2 Quoziente necessario per la validità delle elezioni	55
Art. 3 Elettorato attivo e passivo (novellato dall'art. 1 del CCNQ 9/2/2015)	55
Art. 4 Presentazione delle liste	56
Art. 5 Commissione elettorale	57
Art. 6 compiti della Commissione Elettorale	57
Art. 7 Scrutatori	58
Art. 8 Segretezza del voto	58
Art. 9 Schede elettorali	58
Art. 10 preferenze	59
Art. 11. modalità della votazione	59
Art. 12 Composizione del seggio elettorale	59
Art. 13 Attrezzatura del seggio elettorale	59
Art. 14 Riconoscimento degli elettori	59
Art. 15 Certificazione della votazione	59
Art. 16 Operazioni di scrutinio	60
Art. 17 Attribuzione dei seggi	60
Art. 18 Ricorsi alla commissione elettorale	60
Art. 19 Comitato dei Garanti	61
Art. 20 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU	61
tabella n. 2 (Art.17 del regolamento)	62
VERBALE DELLE ELEZIONI DELLA RSU	63
FAC-SIMILE di cui all'Art.12, comma 2 Parte I	63
ACCORDI DI INTEGRAZIONE DEL CCNQ 7 AGOSTO 1998 RELATIVI A SINGOLI COMPARTI	64
3 NOVEMBRE 1998, COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	64
Art. 1 Ambiti di costituzione delle RSU	64
Art.2 Accorpamenti	64
Art.3 Numero dei componenti	65
Art. 4 Dipendenti operanti presso sedi estere	65
Art.5 Inizio e termine delle operazioni elettorali	65
Art.6 Norma finale	65
Art. 7 Clausola di salvaguardia	66
Dichiarazione congiunta n. 1	66
Dichiarazione congiunta n. 2	66
3 NOVEMBRE 1998, COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI	67
Art.1 Ambiti di costituzione delle RSU	67
Art.2 Accorpamenti	67
Art.3 Numero dei componenti	67
Art.4 Inizio e termine delle operazioni elettorali	68
Art.5 Norma finale	68
Art.6 Clausola di salvaguardia	68
Dichiarazione congiunta n.1	68
Circolare n. 1 del 2018 Aran 931/2018 del 26-01-2018	69
A. PREMESSA	69
B. CHIARIMENTI	70



"2018, Anno dell'Identità"

§ 1. Protocolli del 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018	70
§ 2. Tempistica delle procedure elettorali	70
§ 3. Sede di elezione della RSU	70
§ 4. Presentazione delle liste elettorali	71
§ 5. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali	72
§ 6. Elettorato passivo	72
§ 7. Procedura per la presentazione delle liste	73
§ 8. Elettorato attivo	75
§ 9. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione	75
§ 10. Compiti della Commissione elettorale	77
§ 11. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	78
§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni	80
§ 13. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi	80
§ 14. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero.	83
§ 15. Compiti delle amministrazioni	83
§ 16. Comitato dei garanti	84
§ 17. Insediamento della RSU	85
C) DOCUMENTI CORRELATI	85
D) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE OO.SS. PRESENTATRICI DI LISTA	86
E) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI	87
F) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN	87
4 DICEMBRE 2017, CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali	88
TITOLO I NORME GENERALI	88
Art. 1 Campo di applicazione	88
Art. 2 Definizioni	89
Art. 3 Dirigenti sindacali	90
TITOLO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI	90
CAPO I ATTIVITÀ SINDACALI	90
Art. 4 Diritto di assemblea	90
Art. 5 Diritto di affissione	91
Art. 6 Locali	91
CAPO II	91
DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI	91
Art. 7 Distacchi sindacali	91
Art. 8 Flessibilità in tema di distacchi sindacali	91
Art. 9 Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi (omissis)	92
Art. 10 Permessi sindacali per l'espletamento del mandato	92
Art. 11 Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato	93
Art. 12 Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato – procedure (OMISSIS)	94
Art. 13 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari	94
Art. 14 Criteri di ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari	94



"2018, Anno dell'Identità"

ART. 15 Aspettative e permessi sindacali non retribuiti	94
Art. 16 Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali	95
Art. 17 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU	96
Art. 18 Norme speciali per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (omissis)	96
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO	96
Art. 19 Trattamento economico	96
CAPO IV TUTELE	97
Art. 20 Tutela del dirigente sindacale	97
CAPO V PROCEDURE E ADEMPIMENTI	98
Art. 21 Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettative sindacali	98
Art. 22 Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali	99
Artt. 23 e 24 (omissis)	100
Art. 25 Accertamento rappresentatività	100
Art. 26 Titolarità prerogative sindacali	101
TITOLO III (OMISSIS)	101
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Testo unico sul Pubblico impiego	102
TITOLO III Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale	102
Art. 40 Contratti collettivi nazionali e integrativi.	102
Art. 40-bis Controlli in materia di contrattazione integrativa.	105
Art. 41 Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN	106
Art. 42 Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.	107
Art. 43 Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.	108
Art. 44 Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.	110
Art. 45 Trattamento economico.	110
Art. 46 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni.	111
Art. 47 Procedimento di contrattazione collettiva	113
Art. 47-bis Tutela retributiva per i dipendenti pubblici	114
Art. 48 Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle Amministrazioni pubbliche e verifica.	114
Art. 49 Interpretazione autentica dei contratti collettivi	115
Art. 50 Aspettative e permessi sindacali.	116



INDICE ALFABETICO

A

Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU
Accordo di integrazione Comparto Ministeri, 3/11/1998.....67
Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle RSU, 7/08/199851
autentica firma36; 38

C

Candidati.....14
 elenco32
 numero massimo14
 requisiti.....14
Candidatura
 accettazione31
CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali
 4/12/2017.....88
Comitato dei Garanti.....27; 41
 Designazione componente41
 Ricorso44
Commissione Elettorale16; 26; 39; 42; 43
 Procedure preliminari.....18
Consigli.....18

D

Date da ricordare10
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Testo unico sul Pubblico impiego
 Artt.40 - 50102
Delega45
Denominazione19; 26

E

Elettorato attivo23

L

Lista.....18
 delega per la presentazione45
 modello elenco sottoscrittori34
Logo37

M

Modello
 00 Accettazione della candidatura31
 01 Elenco candidati.....32



"2018, Anno dell'Identità"

1 bis Elenco dei sottoscrittori	34
2 Designazione componente Commissione Elettorale	39
3 Designazione scrutatori	40
4 Designazione componente Comitato Garanti.....	41
5 Richiesta rinnovo scrutinio Commissione Elettorale	42
6 Ricorso Commissione Elettorale	43
7 Ricorso al Comitato dei Garanti.....	44
Delega per la presentazione della lista.....	45
Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori.....	46

N

nullità del voto di lista.....	24
nullità del voto di preferenza.....	25
nullità della scheda	25

P

PRESENTATORE DI LISTA.....	21
Protocollo.....	49
9 gennaio 2018	49

R

risultati.....	47
RSU	
chi sono	11
cosa fanno	11
prerogative	13
rapporto con il Sindacato	12
rapporto con l'Amministrazione.....	12
rapporto con le OO.SS	12
regole di funzionamento	11

S

Scrutatori	21; 40
Scrutinio.....	24
Seggi.....	18
Seggi, assegnazione	27

V

voto.....	22
-----------	----



DATE DA RICORDARE

13 febbraio 2018	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
14 febbraio 2018	<ul style="list-style-type: none">• messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;• contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste.
23 febbraio 2018	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018	Votazioni
20 aprile 2018	Scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione



PREMESSA

RSU: chi sono

- Colleghi (non in comando) ed in forza nella struttura a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato (vedi sopra)
- Colleghi pronti a dare la loro disponibilità a "rap presentare" i lavoratori della struttura, impegnandosi per migliorarne lo status, le condizioni lavorative/retributive e soprattutto per salvaguardarne la dignità
- Persone che assumono la responsabilità del mandato ricevuto nei limiti del "potere" loro conferito dagli elettori
- Soggetti "impegnati" a documentarsi per assolvere nel modo migliore al compito loro affidato
- Colleghi particolarmente sensibili nei rapporti personali e relazionali con i lavoratori della struttura e con il Sindacato di promanazione
- "Primi inter pares" con l'onere di informare ed ascoltare i colleghi su problematiche vertenziali e non

RSU: che cosa fanno

- Rappresentano tutti i lavoratori e siedono al tavolo delle trattative in sede locale, in posizione paritetica con il Dirigente (Amministrazione) e con i rappresentanti sindacali delegati dalle OO.SS. firmatarie il CCNL
- In quanto eletti, godono di prerogative e libertà sindacali sancite dallo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70), destinate al miglior espletamento del mandato
- Possono indire assemblee per informare il Personale della struttura
- Hanno diritto ad un locale nel quale riunirsi collegialmente o individualmente
- Possono affiggere comunicazioni rivolte ai lavoratori
- Si autoregolamentano e autogestiscono

RLS

- La disponibilità a rivestire la carica di RLS va esplicitata durante la campagna elettorale
- Durano in carica tre anni

Regole di funzionamento

- La RSU è un organo collegiale che delibera a maggioranza degli eletti nell'ambito delle regole "cornice" stabilite dal CCNQ
- Rispetto al suo funzionamento, la RSU risponde solo a sé stessa
- Può dotarsi di un regolamento di funzionamento per stabilire modalità interne ed esterne

Modalità interne: ad esempio utilizzo delle libertà sindacali, "peso" attribuito al voto espresso, ecc.



Modalità esterne: ad esempio dialogo con i Lavoratori e con l'Amministrazione

Rapporto con il Sindacato

- Può collaborare attivamente alla vita dell'Organizzazione nella cui lista è eletto
- Dialoga con gli elettori ai quali risponde del proprio operato in ragione del mandato ricevuto
- Concorre, con la propria esperienza, alla costruzione delle strategie ed all'attuazione delle scelte conseguenti
- Il ruolo di RSU non è incompatibile con quello di Rappresentante Sindacale
- È "sensore" e "voce" delle istanze dei lavoratori
- È divulgatore delle linee sindacali
- Costituisce "raccordo" tra centro e periferia

Rapporto con l'Amministrazione

- È paritetico, quindi privo di vincoli di soggezione o subordinazione
- È propositivo
- È improntato al dialogo ed al reciproco rispetto
- Non è pregiudizialmente conflittuale
- Le richieste sindacali vanno avanzate con fermezza e determinazione, forti della condivisione dei lavoratori
- I rapporti sono regolati da leggi, regolamenti e accordi tra le parti

Rapporto con le OO.SS.

- Propositivo, paritetico
- Teso al dialogo, nel rispetto reciproco
- Improntato al confronto
- Di assoluta libertà anche esprimendo posizioni "diverse" purché in linea col mandato ricevuto
- Diretto alla ricerca di convergenze anche locali nell'interesse dei lavoratori

Rapporto con i lavoratori

- Gli eletti RSU rappresentano i lavoratori, ad essi rispondono e con essi si confrontano con regolarità
- Li informano
- Li coinvolgono
- Ne verificano il grado di soddisfazione
- Onorano la fiducia ricevuta
- Rispettano gli impegni assunti



- Aggiornano il mandato alle problematiche in essere

Prerogative

Gli eletti godono delle stesse prerogative previste per i rappresentanti sindacali sancite nella legge 300/70:

- possono indire assemblee
- hanno diritto a locali nei quali riunirsi
- possono affiggere documenti
- hanno diritto a permessi retribuiti
- non possono essere perseguiti per manifestazioni di volontà espresse in virtù dell'incarico ricevuto
- sono inamovibili fino a due anni dopo la conclusione del mandato ricevuto



PRIMA SEZIONE: I PASSI E LE SCADENZE

1) Individuare i candidati

Tutte le strutture della Federazione sono impegnate nelle elezioni delle RSU individuando i candidati che condividono il nostro programma elettorale e presentando le liste.

L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di lavoratori e di presentare liste nel numero maggiore di sedi RSU.

Le sedi RSU sono tantissime e nessuna è da trascurare, pertanto occorre da subito, e comunque entro il 9 marzo 2018 (scadenza del termine per la presentazione delle liste), bisogna individuare i candidati raccogliendo l'accettazione della candidatura (modello 9), occorre prestare molta attenzione perché non è ammissibile la doppia candidatura in liste concorrenti, se dovesse accadere la Commissione elettorale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle due liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.

CANDIDATI

Possono candidarsi le lavoratrici e i lavoratori che abbiano diritto di voto e siano eleggibili.

Sono tali i lavoratori assunti a tempo indeterminato e determinato il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU, sia a tempo pieno sia a tempo parziale.

REQUISITI

Non è indispensabile che siano iscritti alla Federazione essendo possibile anche una candidatura "indipendente" purché condividano il programma e finalità della Federazione.

Il personale comandato o fuori ruolo ha elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza se con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU.

ELENCHI

Le Amministrazioni devono fornire l'elenco alfabetico degli elettori, tra questi devono individuarsi i candidati.

Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU che si elegge.

NUMERO

La formula è:

numero max candidati = numero RSU previsti + 1/3 numero RSU previsti.

Ad esempio:



"2018, Anno dell'Identità"

- nel caso in cui le RSU da eleggere siano 18, il numero max di candidati sarà:
 $18+(18:3) = 18 + 6 = \mathbf{24}$;
- nel caso in cui le RSU da eleggere siano 10, il numero max di candidati sarà:
 $10+(10:3) = 10 + 3,3 = \mathbf{13}$ (arrotondamento sempre per difetto).

Dipendenti candidabili ed eleggibili¹ se in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio)

Possono candidarsi (**elettorato passivo**) le lavoratrici e i lavoratori che abbiano diritto di voto e siano eleggibili e sono i seguenti:

1. il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
2. i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
3. Funzionari direttivi ex art.15 Legge 88/1989 (EPNE).

"I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre Amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l'elettorato attivo presso l'amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo nell' Amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell'intera RSU.

Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l'esigenza della stabilità della RSU con il diritto all'elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l'Amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo"²

Dipendenti candidabili ma non eleggibili nelle RSU

Coloro che rivestono una carica in organismi istituzionali o una carica esecutiva in partiti o movimenti politici, e che comunque ricadono nelle situazioni di incompatibilità previste dagli statuti delle OO. SS che partecipano alle elezioni possono essere candidabili ma non possono essere componenti la RSU. Ciò significa che, se eletti, dovranno dimettersi e subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Non sono titolari di elettorato passivo:

¹ Circolare ARAN 1/2018 del 26/01/2018 prot.931/2018.

² Circolare ARAN 1/2018 del 26/01/2018 prot.931/2018.



"2018, Anno dell'Identità"

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza
- Professionisti inquadrati nell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali

Sia i Professionisti che i Dirigenti Medici ed i Dirigenti, se sono dirigenti sindacali possono, comunque, svolgere la funzione di presentatori di lista.

Il numero dei componenti da eleggere e del massimo dei candidati è riportato nella seguente tabella:

Dipendenti	Numero componenti RSU da eleggere	Numero max di candidati
a 1 a 50	3	4
da 51 a 100	5	7
da 101 a 200	7	9
da 201 a 500	10	13
da 501 a 800	13	17
da 801 a 1100	16	21
da 1101 a 1400	19	25
da 1401 a 1700	22	29
da 1701 a 2000	25	33
da 2001 a 2300	28	65
da 2301 a 2600	31	41

2) Nominare un componente della commissione elettorale (dal 23 al 28 febbraio 2018)

Dal **23 febbraio** ed entro il **28 febbraio** in tutte le Amministrazioni o Enti in cui deve essere eletta la RSU deve essere costituita la Commissione elettorale.



"2018, Anno dell'Identità"

Ciascuna delle associazioni sindacali che presenta una propria lista nomina un dipendente dell'Amministrazione quale componente la Commissione elettorale, che potrà anche essere un lavoratore in comando o in posizione di fuori ruolo.

Trattasi di adempimento della massima importanza, visto che la Commissione Elettorale è l'organo che sovrintende a tutte le operazioni di voto sino alla proclamazione degli eletti e che trasmette i dati elettorali all'ARAN.

Contestualmente il lavoratore designato rilascerà, sempre nei confronti dell'Amministrazione, una dichiarazione di accettazione della nomina e la rinuncia alla candidatura per la elezione della RSU.

Il nominativo deve essere comunicato all'ufficio che gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale, dell'Amministrazione interessata che, non appena avrà ricevuto tre designazioni, insedierà la Commissione elettorale.

Nelle Amministrazioni con un **numero di dipendenti superiore a 15:**

- la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.
- nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento.
- qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.
- nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente, è sufficiente una sola designazione.
- la Commissione Elettorale si considera insediata appena pervenute all'Amministrazione 3 designazioni.

Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15:

- è sufficiente una sola designazione.
- se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale.
- la Commissione Elettorale si considera insediata appena pervenuta all'Amministrazione una designazione.

La Commissione elettorale svolge i seguenti compiti:

- riceve e verifica l'ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi
- cura l'affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori;
- dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista;
- esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all'amministrazione che è responsabile della trasmissione all'Aran;



- l'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale, l'assolvimento dei loro compiti nell'orario di servizio.

CONSIGLIO – tra i compiti più importanti del componente della Commissione elettorale sarà quello di assicurarsi che la corretta denominazione (ovvero **CONFINTESA Funzione Pubblica**) sia riportata nel verbale elettorale finale che sarà trasmesso all'ARAN.

L'Amministrazione, insediata la Commissione, dovrà mettere a disposizione della stessa i locali per assolvere alle proprie funzioni, nonché trasmettere tutto il materiale nel frattempo pervenuto.

Procedure preliminari della commissione elettorale

Una volta insediata la Commissione (non appena nominati 3 componenti, salvo le specifiche sopra evidenziate), ha il compito di ricevere le liste che le associazioni sindacali presentano.

La firma dei candidati non è obbligatoria

Per le Amministrazioni ed enti che occupano fino 200 dipendenti, le schede dovranno riportare nome e cognome del candidato.

Per le Amministrazioni con più di 200 dipendenti deve essere predisposto un manifesto con riportate le liste e il nome e cognome dei candidati, sempre in ordine di presentazione, da affiggere all'entrata di ogni seggio.

Definiti questi adempimenti, la Commissione dovrà esporre nell'albo dell'Amministrazione e, comunque, nelle bacheche (in particolare se non esiste l'albo) le liste con i relativi candidati.

Tale adempimento deve essere effettuato almeno 8 giorni prima la data di inizio delle votazioni.

Predisposizione dei seggi elettorali

Quando la Commissione elettorale si insedia dovrà acquisire dall'Amministrazione l'elenco dei dipendenti che hanno diritto di voto, suddiviso in ordine alfabetico e distinto per sesso.

Spetta alla Commissione elettorale definire dove potrà votare il personale in missione ed il personale distaccato.

L'Amministrazione è tenuta a fornire tali elenchi sia alle Associazioni Sindacali sia alla Commissione elettorale.

Il numero dei dipendenti con diritto di voto potrebbe cambiare nel corso delle votazioni a seguito di trasferimenti o nuove assunzioni. In tal caso la Commissione elettorale provvederà ad integrare l'elenco precedentemente fornito e i componenti del seggio provvederanno alla firma della scheda aggiuntiva.

3) Presentare le liste (dal 14 febbraio al 9 marzo 2018)



La fase della presentazione della lista è una fase molto importante perché consente ai nostri dirigenti sindacali di incontrare i colleghi e trasmettere loro l'importanza della necessità di sostenere (con la sottoscrizione prima e con il voto poi) la Confintesa FP.

Per la presentazione della lista occorre depositare:

1. Accettazione della candidatura (modello 00), non indispensabile ma opportuna!
2. Elenco dei candidati per le elezioni RSU (modello 1)
3. Elenco dei sottoscrittori (modello 1 bis)
4. Logo da utilizzare nelle schede elettorali (modello 1 tris)

Riportiamo alcune indicazioni utili:

Denominazione	<p>Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.</p> <p><u>La denominazione da usare è CONFINTESA FP qualsiasi diversa denominazione potrebbe far annullare la lista e comunque NON consentirà di utilizzare i voti ottenuti al fine del calcolo della nostra rappresentatività.</u></p> <p>Potrebbe essere eventualmente utilizzata la denominazione CONFINTESA Funzione Pubblica essendo la denominazione per esteso prevista dallo Statuto della Federazione.</p> <p>La presentazione delle liste è effettuata sotto la supervisione e il coordinamento del gruppo di lavoro RSU appositamente costituito dalla Federazione, utilizzando le strutture sindacali esistenti sul territorio.</p>
	<p>È interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.</p> <p>Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.</p>
Logo	<p>Il solo logo da utilizzare è quello riportato in allegato a questo manuale.</p> <p>Sul sito www.confintesafp.it è disponibile il logo ufficiale in ulteriori formati (se le commissioni elettorali lo richiedono).</p>
Firme:	<p>La lista presentata deve essere sottoscritta con le firme dei lavoratori in servizio nell'Ufficio sede di RSU (si consiglia di raccogliere sempre qualche firma in più)</p>



1. CHI può firmare	<p>per evitare invalidazioni dell'ultimo minuto dovute, anche, alla sottoscrizione di più liste.</p> <p>Ogni lavoratore infatti può sottoscrivere una sola lista, <u>a pena di nullità³</u> della firma apposta (si consiglia pertanto di avvisare i firmatari di non sottoscrivere altre liste).</p> <p>Tra i sottoscrittori della lista possono figurare anche i candidati.</p>
2. Quante firme occorrono...	<p>Solo nel caso in cui l'Ufficio sede di RSU comprenda oltre 2000 lavoratori è sufficiente raccogliere solo l'1% delle firme con un massimo di 200.</p> <p>Per la presentazione delle liste dei candidati è richiesto un numero di firme dei lavoratori superiore:</p> <ul style="list-style-type: none">• al 2% del totale dei dipendenti in servizio nell'Ufficio sede di RSU fino a 2000 dipendenti;• all'1% sul totale dei lavoratori nelle Amministrazioni con oltre 2000 dipendenti e in ogni modo non superiore a 200 firme. <p>Si precisa che, ad esempio, su 2.500 dipendenti, non si calcola per i primi 2000 il 2% (40) e sui successivi 500 dipendenti l'1% (5) per un totale di 45 firme, ma si considera da subito l'1% sui 2.500 aventi diritto al voto (25).</p> <p>ESEMPI</p> <p>Dipendenti 150 x 2% = 3 firme Dipendenti 1500 x 2% = 30 firme Dipendenti 2200 x 1% = 22 firme Dipendenti 3750 x 1% = 38 firme</p> <p>È sempre opportuno raccogliere qualche firma in più per evitare invalidazioni dell'ultimo minuto.</p> <p>Si ricorda che ogni lavoratore può sottoscrivere una sola lista.</p>

³ Cfr. § 7 Circolare ARAN n.1/2018



Presentatore di Lista	<p>Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).</p> <p>Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.</p> <p>Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.</p> <p>La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.</p>
-----------------------	--

4) Nominare gli scrutatori (entro il 12 aprile 2018)

Le associazioni sindacali che hanno presentato le proprie liste, dovranno nominare gli scrutatori entro le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni, pertanto **entro il 12 aprile**.

Il numero degli scrutatori da nominare è in rapporto al numero dei seggi che la Commissione elettorale avrà stabilito di istituire.

La Commissione elettorale nomina i presidenti di seggio, che possono anche essere altri dipendenti dell'Amministrazione interessata, e nomina gli scrutatori sulla base delle indicazioni dei presentatori della lista.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti **superiore a 15** la Commissione elettorale deve essere formata da **almeno tre componenti** ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento.

Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti **uguale o inferiore a 15** è sufficiente una sola designazione.



"2018, Anno dell'Identità"

Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale.

Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.

Qualora si sia presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

Si ricorda che i presidenti di seggio e gli scrutatori non possono essere candidati.

"Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale sia i componenti delle Commissioni elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515"⁴

5) Le operazioni di voto (17-18-19 aprile 2018)

La votazione ha luogo per mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Il voto di lista si esprime tracciando una crocetta sopra il simbolo della lista (o la denominazione).

- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti fino a 200 dipendenti - si esprime tracciando una crocetta sul nominativo del candidato prescelto, nominativo che deve essere stampato sulla scheda. In questo caso si può esprimere una sola preferenza.
- Il voto di preferenza - nelle aziende ed enti con oltre 200 dipendenti - si esprime trascrivendo il nominativo (preferibilmente in stampatello) del candidato prescelto nelle apposite righe o spazi riportati sotto il simbolo (o denominazione) della lista. In questo secondo caso le preferenze che si possono esprimere sono al massimo due.

Espressione di voto

Il voto è segreto e non può essere espresso né per lettera né per interposta persona.

La votazione viene fatta con scheda unica comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.

⁴ Cfr. § 9 Circolare ARAN n.1/2018



Il voto di lista viene espresso mediante un segno di croce tracciato sulla intestazione della lista prescelta. Si può votare una sola lista.

La preferenza si esprime scrivendo il nome del candidato nell'apposito spazio sulla scheda. La preferenza è unica.

Nelle sedi di RSU con **più di 200 dipendenti si possono esprimere fino a due preferenze** riferite sempre alla stessa lista.

Nelle sedi di RSU con meno di 200 dipendenti la scheda elettorale riporta i nomi dei candidati.

L'elettore ricevuta la scheda e la matita copiativa, si dovrà recare nel luogo indicato per esprimere il voto.

Chi può votare? (Elettorato attivo)

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015.

In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali).

Dal diritto di voto sono, comunque, **esclusi**:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - **senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.**

6) Chiusura delle operazioni di voto

Nel rispetto dell'orario di chiusura dei seggi, se ci sono ancora elettori nel seggio, dopo l'orario fissato, hanno diritto di votare.



Concluse le operazioni di voto si provvede a stilare il verbale di chiusura delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, verifica il raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Es.: aventi diritto 100. Quorum validità elezioni = $(100/2+1) = 51$

In caso di mancato raggiungimento del quorum non si procede alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

7) Scrutinio (20 aprile 2018)

Le operazioni di scrutinio avranno inizio il giorno successivo al termine delle operazioni di voto, ovvero il 20 aprile 2018.

Nel rammentare che le operazioni di scrutinio sono pubbliche, la prima operazione da compiere è quella di togliere le schede dall'urna e procedere nel seguente modo,

a) Conteggio delle schede

- le schede che devono corrispondere al numero degli elettori che hanno votato;
- i tagliandi dei certificati elettorali (se esistenti) e la loro rispondenza al numero delle schede e dei votanti;
- le schede bianche, che saranno messe da parte;
- le schede eventualmente annullate durante le operazioni di voto che saranno messe da parte;
- le schede nulle che saranno messe da parte.

b) Nullità del voto di lista

Per la nullità della scheda è utile rammentare che l'Art. 69 del T.U. n. 361/57, precisa che la validità del voto contenuto nella scheda, dev'essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore.

Si ha nullità del voto di lista quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenta irregolarità tali da far dichiarare nulla l'espressione del suffragio, o quanto meno, soggetta a contestazione così come indicato dall'Art. 69 del T.U. n. 570 e cioè quando:

- non riporti la firma del presidente seggio;
- presenti segni o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda riporti la croce su più simboli;
- non si esprimano voti di lista e si danno preferenze a candidati di liste diverse;



- la scheda non è quella consegnata all'elettore.

Quindi si procede alla verifica dei voti di lista e delle preferenze dei candidati di ciascuna lista.

Si tenga conto che:

- nel caso sia espresso il voto di lista e più preferenze di quelle consentite, vale il voto di lista, mentre le preferenze devono essere annullate;
- nel caso che sia votata la lista e le preferenze sono date a candidati di altre liste, vale il voto di lista, mentre le preferenze sono annullate;
- nel caso non sia assolutamente possibile identificare il nominativo del candidato, la preferenza deve essere annullata, mentre vale il voto di lista.

c) *Nullità della scheda*

- nei casi precedenti;
- quando non esiste la possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta.

d) *Nullità del voto di preferenza*

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall'Art. 57 del T.U. n. 570.

Bisogna chiarire che la nullità del voto di lista, ovvero della scheda, determina in ogni caso la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda.

Invece la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non comportano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

e) *Casi particolari*

- sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello previsto che si riferiscono a candidati della lista votata;
- sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguere da ogni altro candidato della stessa lista;
- sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
- se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti;
- se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.



"2018, Anno dell'Identità"

Tutte le operazioni descritte andranno riportate nel verbale di scrutinio ivi comprese le eventuali contestazioni intervenute durante lo scrutinio.

Concluse le operazioni, tutto il materiale, compreso il verbale, dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale.

Compiti conclusivi della Commissione Elettorale

La Commissione elettorale ricevuti i verbali dei vari seggi, procede al riepilogo dei risultati dei vari scrutini, trascrivendoli nell'apposito verbale e procederà alla ripartizione dei seggi in rapporto ai voti ottenuti da ciascuna lista.

IMPORTANTE - Si ricorda che la sigla che dovrà risultare nel verbale della Commissione elettorale dovrà essere esclusivamente Confintesa FP, senza aggiunte o modificazioni.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

A questo punto, la Commissione individua gli eletti nelle RSU in base alle preferenze conseguite dai diversi candidati di ciascuna lista. In caso di parità tra più candidati, vale l'ordine all'interno della lista.

Concluse tutte le operazioni, la Commissione elettorale dovrà raccogliere tutto il materiale (esclusi i verbali) e inserirlo in unico plico sigillato, il quale sarà consegnato dall'Amministrazione.

Dopo la convalida delle RSU, il plico contenente il materiale dovrà essere conservato, per almeno tre mesi, in un luogo concordato tra l'Amministrazione e la Commissione.

La Commissione elettorale, nel frattempo, dovrà rendere pubblici i risultati delle elezioni mediante affissione dei medesimi nell'albo dell'Amministrazione e nelle bacheche.

Le associazioni sindacali che si sono presentate alle elezioni, i candidati e, comunque, i soggetti interessati, avranno a disposizione soltanto cinque giorni di tempo, a far data dalla pubblicazione degli albi dei risultati elettorali, per presentare eventuali ricorsi alla Commissione elettorale.

Nell'ipotesi che non siano presentati ricorsi, le RSU sono formalmente elette e la Commissione elettorale né da atto nel verbale conclusivo. Qualora, invece, siano presentati dei ricorsi, la Commissione elettorale dovrà esaminarli entro 48 ore ed inserire nel verbale le conclusioni cui è pervenuta, oltretutto, ovviamente, comunicarlo al ricorrente.

Terminate anche queste operazioni il verbale della Commissione elettorale e quello dei seggi, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione e a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato le liste elettorali.

Il verbale e la scheda risultati devono essere trasmessi tramite fax posta o email alla segreteria nazionale della CONFINTESA FP agli indirizzi indicati nella prima pagina.



8) Ricorso al Comitato dei Garanti (eventuale)

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione elettorale, è ammesso ricorso, entro 10 giorni, ad un apposito Comitato dei garanti.

I Comitati dei garanti possono essere formati fin da ora e sono insediati a livello provinciale presso le sedi della ITL.

I Comitati dei Garanti sono composti da un funzionario dell'Amministrazione dove si è svolta la votazione, dal Direttore, o da un suo delegato, dell'ufficio provinciale dell'ITL e da un *"componente designato da ciascuna delle associazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso"* (per la nomina del rappresentante della CONFINTESA FP utilizzare il modello 7).

In dettaglio, con riguardo al componente sindacale l'ARAN precisa che la dizione *"organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).*

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione".

Il Comitato dei Garanti dovrà pronunciarsi entro 10 giorni da quando è proposto il ricorso.

Contro le decisioni del Comitato dei Garanti è previsto il ricorso giurisdizionale.

9) Assegnazione dei Seggi

Tutti i seggi saranno ripartiti tra le liste in base al solo criterio proporzionale in rapporto ai voti conseguiti (il quorum si calcola sui voti validi, escludendo dunque le schede bianche e nulle).

All'interno delle singole liste, i seggi saranno assegnati ai candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, in caso di parità vale l'ordine all'interno della lista.



"2018, Anno dell'Identità"

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.

Determinazione del quorum per l'assegnazione dei seggi

Il quorum si ottiene dividendo il numero dei votanti (schede valide + schede bianche + schede nulle) per il numero dei seggi da assegnare (componenti RSU da eleggere).

Ai fini della determinazione del quorum si considerano quindi utili le schede nulle e bianche.

Prima avviene l'assegnazione dei seggi per ogni lista con quorum pieni: si individua il numero dei voti validi (escluse bianche e nulle) di ogni singola lista presentata e si divide per il quorum. Il numero risultante determinerà la assegnazione di seggi attribuiti in prima battuta per ogni sigla.

Osserviamo questa simulazione.

Aventi diritto al voto n. 1250

Votanti n. 1140

Voti validi n. 1138

Schede Bianche n. 1

Schede nulle n. 1

Componenti RSU da eleggere (seggi) n. 15

QUORUM= $\text{Votanti} : \text{seggi} = 1140 : 15 = 76$

LISTA	VOTI OTTENUTI	QUORUM	SEGGI ASSEGNATI	RESTI
CONFINTESA FP	455	76	5	75
CGIL FP	280	76	3	52
CISL	340	76	4	36
UIL PA	63	76	0	63

Per calcolare i resti di ogni singola lista si moltiplica il quorum per il numero dei seggi ottenuti da ogni singola lista. Dai voti validi di ogni singola lista si sottrae il risultato della moltiplicazione precedente, ottenendo così i resti di ogni sigla.

Nell'esempio riportato, essendo stati assegnati 12 seggi sui 15 componenti da eleggere mancano ancora 3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti, la situazione finale sarà:

LISTA	SEGGI ASSEGNATI	SEGGI CON RESTI	TOTALE SEGGI
CONFINTESA FP	5	1	6



"2018, Anno dell'Identità"

CGIL FP	3	1	4
CISL	4	0	4
UIL PA	0	1	1